

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: 22/12/2023 (versione 1.0)

Data revisione: --

Tipologia:	PROCEDURA
Title:	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

Società o Ente a cui si applica la Procedura	Amba Roma S.r.l.
Redazione	Financial Control
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data di emissione	22/12/2023

INDICE

1.	OBIETTIVO	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	DESTINATARI	4
4.	ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO	5
5.	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
6.	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	6
A.	SEGNALAZIONE INTERNA	6
B.	SEGNALAZIONE ESTERNA	7
7.	PIATTAFORMA WEB DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	7
8.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	8
9.	PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	9
A.	SEGNALAZIONE AL GESTORE	9
i.	RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE	10
ii.	VALUTAZIONE E INDAGINI.....	10
iii.	ACCERTAMENTO E AUDIT.....	11
iv.	RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE	12
B.	COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI.....	13
10.	MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE	13
11.	REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	13
12.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI	14
13.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	15
14.	RISERVATEZZA DEI DATI	15
15.	DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE	16
16.	TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY	17
17.	STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI	18

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

1. OBIETTIVO

Amba Roma S.r.l. (di seguito anche la “Società” ovvero “Amba Roma”) si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà, integrità e in conformità alle leggi vigenti dell’Unione Europea e nazionali e alle norme aziendali.

Tuttavia, va riconosciuto il fatto che ogni ente è soggetto al rischio di azioni scorrette o comportamenti illeciti. È quindi: *i)* dovere della Società adottare le misure adeguate a prevenire tali situazioni e, nel caso in cui non sia stato possibile, a identificarle al fine di porvi rimedio, e *ii)* dovere di ogni destinatario osservare le procedure e le policies adottate dalla Società e segnalare qualsiasi comportamento che non rispetti i principi fondamentali in essi contenuti.

A tal fine la Società, sentite le organizzazioni sindacali, ha adottato la presente Procedura volta a gestire le segnalazioni di condotte illecite, cd. whistleblowing.

La Procedura è adottata anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e riflette le vigenti norme in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari della Procedura e attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle Violazioni;
- **D. Lgs. 24/2023:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, relativo a “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- **Destinatari:** le persone fisiche indicate al paragrafo 3 della Procedura;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione operante nel Contesto Lavorativo del Segnalante;
- **Gestore:** il soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne secondo quanto previsto al paragrafo 9.a della Procedura;
- **Piattaforma web o Piattaforma:** il canale che viene messo a disposizione dei Destinatari da parte della Società per la trasmissione delle Segnalazioni con modalità informatiche;
- **Procedura:** la presente procedura;
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
Whistleblowing Policy

Data emissione: 22/12/2023 (versione 1.0)

Data revisione: --

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione e purché rientrante tra i Destinatari della Procedura;
- **Segnalato o Persona Coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione e a cui si attribuisce la Violazione;
- **Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, compresi i fondati sospetti, nonché le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare le Violazioni;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messo a disposizione da ANAC;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna messo a disposizione dalla Società;
- **Violazione/i:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità della Società e che consistono in:
 - a) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell’ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (vi) salute pubblica; (vii) protezione dei consumatori; (viii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
 - c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato e le norme in materia di imposta sulle società;
 - d) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati.

3. DESTINATARI

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni effettuate, anche in forma anonima o confidenziale, dai seguenti Destinatari, escusivamente nell’ambito del Contesto Lavorativo:

- lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori *full-time* che *part-time*) a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi;

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti della Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, Sindaci, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc).

La Procedura si applica ai Destinatari:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi pre-contrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La presente Procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società conformemente alle norme e prassi interne e potrà essere oggetto di aggiornamento secondo le medesime norme e prassi interne.

La Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione attraverso apposita comunicazione e sarà accessibile:

- presso le bacheche aziendali;
- in formato elettronico, sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://rome.intercontinental.com/whistleblowing/>.

La Società

- informa dell'adozione della presente Procedura tutto il personale della Società;
- fermo quanto indicato al capoverso che precede, assicura la divulgazione della Procedura a tutti i soggetti terzi Destinatari della stessa.

L'*iter* sopra descritto è adottato altresì per le successive revisioni, integrazioni o aggiornamenti della Procedura.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Violazioni.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno dei canali nel seguito descritti:

- canali interni attivati dalla Società;
- canale esterno attivato da ANAC, al ricorrere di determinati presupposti specificamente indicati dal D. Lgs. 24/2023.

A. SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno qualsiasi dei canali interni nel seguito descritti:

- con modalità informatica, accedendo alla Piattaforma web di segnalazione attivata dalla Società - accessibile tramite il sito web istituzionale (<https://rome.intercontinental.com/whistleblowing/>) oppure direttamente all'indirizzo <https://romeicwb.whistlelink.com/> - disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette e gestita da un fornitore terzo specializzato.
In tal caso, si ricorda che, una volta effettuata la segnalazione, il Segnalante dovrà memorizzare il numero del caso e il codice di verifica che la piattaforma restituisce dopo la ricezione della segnalazione. Tali codici identificativi, infatti, serviranno al Segnalante per controllare e monitorare lo stato della propria segnalazione.
- in forma orale, mediante incontro diretto con il Gestore, fissato entro un termine ragionevole, su richiesta del Segnalante presentata attraverso la Piattaforma web.
Si ricorda che, una volta presentata la richiesta, il Segnalante dovrà memorizzare il numero del caso e il codice di verifica che la piattaforma restituisce, al fine di poter accedere alla propria segnalazione e comunicare con il Gestore per fissare l'incontro.
In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di registrazione mediante verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica confermando il contenuto mediante sottoscrizione;

Chiunque, diverso dal Gestore, riceva una Segnalazione deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro 7 giorni dalla sua ricezione al Gestore stesso tramite la Piattaforma web, garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e sull'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

B. SEGNALAZIONE ESTERNA

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso il canale di Segnalazione esterno nei casi di seguito indicati.

La Segnalazione esterna è ammessa quando, alternativamente:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso i canali interni, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso i canali interni, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso i canali interni si esporrebbe a rischi di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla web page <https://www.anticorruzione.it/>.

7. PIATTAFORMA WEB DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE

La configurazione della Piattaforma web della Società dedicata alle segnalazioni consente di tracciare e archiviare in automatico su tale piattaforma le segnalazioni ricevute attraverso la stessa.

La Piattaforma web consente di creare e alimentare un “*fascicolo informatico*” della segnalazione, attraverso l'inserimento dei diversi *status* della segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.), nonché il caricamento dei documenti di supporto (quali report/relazioni intermedie, report/relazione finale a completamento dell'indagine, ecc).

L'accesso alla Piattaforma web è opportunamente profilato per gli utenti utilizzatori. La Piattaforma web, la cui infrastruttura è gestita e mantenuta da provider specializzato, opportunamente nominato responsabile esterno ex. art. 28 GDPR (Reg. UE 2016/679), non consente agli utenti utilizzatori, in particolare, di cancellare i *log* delle Segnalazioni.

La Piattaforma web, inoltre, prevede l'utilizzo di sistemi di tracciabilità dei *log* delle attività effettuate dagli utenti utilizzatori sulla stessa, in modo da consentire, agli enti/società esterne specializzate, lo svolgimento di successivi controlli su eventuali anomalie nelle attività svolte o nel funzionamento informatico della Piattaforma.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

Il fornitore della Piattaforma web prevede adeguate procedure informatiche di *backup* delle segnalazioni, nel rispetto delle *best practices* di riferimento e della normativa in ambito privacy, con particolare riferimento alla sicurezza delle informazioni ex. art. 32 GDPR (Reg. UE 2016/679).

Il fornitore della Piattaforma *web* monitora il corretto funzionamento informatico delle procedure di gestione e archiviazione delle Segnalazioni ricevute sulla Piattaforma, al fine di garantire la tracciabilità di tutte le segnalazioni ricevute e dei documenti allegati in relazione alla valutazione e verifica delle stesse.

8. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai fini del più efficiente esito delle verifiche interne condotte dalla Società, le Segnalazioni devono essere supportate da elementi e informazioni oggettive e documentate (se disponibili).

In particolare, si suggerisce di completare la Segnalazione con i seguenti elementi:

- generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le Violazioni;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività all'interno della Società);
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulla Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Si garantisce che, in ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, seppur non pienamente rispondenti a quanto sopra indicato, saranno trattate con la massima riservatezza e verificate secondo le modalità previste nella presente Procedura.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito della presente Procedura è possibile effettuare Segnalazioni in forma anonima. La Società tratta le Segnalazioni anonime ricevute, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione con la stessa prontezza e diligenza e seguendo lo stesso processo delle Segnalazioni non anonime.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

Tuttavia, in tali casi, l'impossibilità di confermare o approfondire i fatti riportati potrebbe limitare la possibilità da parte della Società di verificare quanto segnalato e potrebbe non garantire le tutele previste dalla normativa al Segnalante.

Pertanto, la Società invita i Segnalanti a rivelare la propria identità e a rendersi sempre disponibili a rispondere a eventuali domande, al fine di condurre un'indagine mirata e accurata.

Al momento della Segnalazione, il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni comunicate siano vere e rientrino tra le Violazioni da segnalare ai sensi della presente Procedura.

Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Procedura, nonché al D.Lgs. 24/2023, non sono garantite e al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

9. PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

A. SEGNALAZIONE AL GESTORE

Il Gestore delle Segnalazioni è un soggetto esterno autonomo, con professionisti specificamente formati, a cui la Società ha affidato l'incarico per la gestione delle Segnalazioni interne.

Tutti i Destinatari possono segnalare al Gestore le Violazioni mediante i canali di segnalazione interna di cui al paragrafo 6 della presente Procedura.

Il Gestore agirà in modo da assicurare la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatta salva l'ipotesi in cui si renda necessario rendere nota l'identità del Segnalante per adempiere agli obblighi di legge o per tutelare i diritti della Società o delle persone coinvolte nella Segnalazione.

Nel caso in cui riceva Segnalazioni relative a Violazioni diverse da quelle indicate nel presente paragrafo, il Gestore è tenuto a trasmetterle tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine di 7 giorni dal loro ricevimento, alla funzione competente.

Le attività in cui si articola il processo di gestione delle Segnalazioni da parte del Gestore sono:
i) ricezione e verifica preliminare; ii) valutazione e indagini; iii) accertamento e audit; iv) relazione interna e riscontro al Segnalante.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

i. RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE

Ricevute le Segnalazioni attraverso uno dei canali di segnalazione interna, il Gestore avvia l'*iter* di verifica e valutazione preliminare dei presupposti e dei contenuti della Segnalazione effettuata dal Segnalante.

In particolare, il Gestore:

- invia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, salvi eventuali casi di impossibilità di interagire con il Segnalante per i seguiti;
- classifica la tipologia di segnalazione e il potenziale ambito normativo (es. anticorruzione, riciclaggio, tutela ambiente, ecc.), sulla base di quanto indicato nel D.Lgs. 24/2023 e della presente Procedura;
- effettua una prima verifica sulla presenza dei presupposti necessari per la valutazione della Segnalazione, secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo.

Nel momento in cui la Segnalazione viene presa in carico, ove possibile e opportuno, il Gestore può avviare un dialogo con il Segnalante, tramite la Piattaforma web o di persona, chiedendo le ulteriori informazioni e i chiarimenti necessari per poter scrutinare la Segnalazione.

ii. VALUTAZIONE E INDAGINI

Per tutte le Segnalazioni ricevute, il Gestore è responsabile di:

- valutare le Segnalazioni ricevute, attivando le attività di accertamento e di *audit* ritenute necessarie e, laddove ritenuto, attivando il supporto della funzione di competenza ed eventualmente di società/consulenti esterni specializzati;
- formalizzare le valutazioni e le decisioni prese, in apposite Relazioni intermedie o finali a completamento delle indagini svolte;
- archiviare le proprie Relazioni e i documenti di supporto;
- aggiornare lo *status* delle Segnalazioni nella Piattaforma web.

Le azioni del Gestore possono concretizzarsi principalmente, a seconda dei casi, in: *i*) archiviazioni senza rilievi; *ii*) raccomandazioni di azioni correttive; *iii*) proposte di provvedimenti disciplinari per i soggetti coinvolti nei fatti oggetto di Segnalazione (sia interni, sia esterni); *iv*) informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico per l'adozione delle opportune azioni, ivi inclusa, ove necessaria, la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi di riferimento.

In particolare, il Gestore effettua una valutazione preliminare dei presupposti e del contenuto della Segnalazione e conseguentemente:

- Archivia le Segnalazioni:

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: 22/12/2023 (versione 1.0)

Data revisione: --

- i. palesemente irrilevanti ai fini della presente Procedura, in quanto non riferite a Violazioni incluse nell'ambito oggettivo di applicazione della Procedura;
- ii. inviate da soggetti non identificati come Destinatari della presente Procedura;
- iii. effettuate dai Destinatari, ma relative a Violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza al di fuori del Contesto Lavorativo;
- iv. palesemente infondate o effettuate in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica (ad esempio, esposizione di fatti dal contenuto generico, produzione di sola documentazione senza riferimenti a fatti, ecc.).

Le motivazioni della decisione di archiviazione del Gestore sono formalizzate e archiviate.

- Per le Segnalazioni che non rientrano nel punto sopra, il Gestore effettua una valutazione della Segnalazione a seguito della quale:
 - i. valuta, a seguito degli ulteriori approfondimenti, se si tratta di Segnalazione rientrante tra le Violazioni indicate nella presente Procedura e identifica in quale ambito la Segnalazione rientra;
 - ii. può decidere di effettuare direttamente le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati;
 - iii. può richiedere alla funzione competente oppure, eventualmente, a società/consulenti specializzati, di effettuare le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati ovvero lo svolgimento di interventi di audit, in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione.

Nel caso di cui al punto iii) che precede, è dovere del Gestore dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- acquisire il consenso del Segnalante. Nel caso in cui tale consenso non venga manifestato, non è possibile coinvolgere soggetti diversi dal Gestore nell'attività di verifica della Segnalazione, a meno che non sia possibile procedere agli accertamenti anonimizzando l'identità del Segnalante;
- dar seguito a tutti gli adempimenti di cui all'art. 12, comma secondo, D.Lgs. 24/2023 in tema di nomina dei soggetti autorizzati a trattare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Le valutazioni e le decisioni del Gestore, nonché l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dal Gestore in un'apposita Relazione e sono archiviate con modalità cartacee e/o informatiche tali da garantirne la riservatezza e devono essere accessibili solo a quest'ultimo.

iii. ACCERTAMENTO E AUDIT

Nel caso in cui si renda necessario procedere con gli opportuni approfondimenti e verifiche, il Gestore o, su richiesta del Gestore, la funzione competente, o la società/consulente esterni

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

incaricati procede ad accertare la fondatezza o meno della Segnalazione con le modalità ritenute più opportune e coinvolgendo, eventualmente, altre direzioni/funzioni aziendali.

A eccezione delle ipotesi in cui il Gestore operi direttamente l'accertamento della Segnalazione, la funzione incaricata o la società/consulente esterno informa per iscritto il Gestore delle risultanze dell'accertamento, proponendo:

- l'archiviazione della Segnalazione, nel caso si ritenga non necessario procedere a verifiche ulteriori, e formulando eventuali raccomandazioni da indirizzare al *management* delle aree/processi interessati;
- la necessità di svolgere ulteriori interventi di *audit*.

Il Gestore valuta le proposte della funzione interpellata o della società/consulente esterno incaricato:

- accogliendo la proposta di archiviazione ovvero
- richiedendo alle funzioni competenti o ad altra società/consulente specializzato di svolgere ulteriori approfondimenti o un intervento di *audit*.

A conclusione dell'intervento di *audit*, la funzione o la società/consulente esterno incaricato informa il Gestore delle risultanze dello stesso proponendo le conseguenti azioni (archiviazione per i fatti non accertati o adozione di una azione).

Il Gestore, in accoglimento delle proposte della funzione o della società/consulente esterno incaricato, può, a seconda dell'esito degli accertamenti e dell'eventuale intervento di *audit*:

- formulare eventuali raccomandazioni da fare al management delle aree/processi coinvolti;
- valutare se sussistono elementi per proporre di sanzionare comportamenti illeciti o irregolari.

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Gestore è responsabile di tenere informato il Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico; tali soggetti potranno formulare al Gestore le raccomandazioni in merito alla gestione della segnalazione.

iv. RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE

Le proposte della funzione competente o della società/consulente esterno incaricato, le valutazioni e le decisioni del Gestore, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le risultanze delle attività di accertamento/audit, la documentazione cartacea raccolta e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dal Gestore in un'apposita relazione o verbale conclusivo e dallo stesso archiviate.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

In ogni caso, il Gestore fornisce Riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

B. COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI

Tutti i dipendenti della Società devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica, nello specifico devono:

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;
- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche, relativamente al caso oggetto di discussione/verifica;
- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica e informare il Gestore di eventuali violazioni di riservatezza o atti di ritorsione di cui si sia testimone;
- evitare di impedire o di interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio: distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti).

10. MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE

È responsabilità del *management* delle aree/processi interessati l'attuazione delle raccomandazioni ricevute dal Gestore in base alla presente Procedura e delle azioni correttive (*action plan*) eventualmente indicate nei *report* redatti a conclusione degli audit condotti.

Il Gestore, con il supporto della Funzione interpellata per l'intervento di accertamento/audit, monitora l'attuazione delle raccomandazioni e degli *action plan* informando, per le segnalazioni su fatti rilevanti, il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico.

Il Gestore archivia le informazioni ricevute in merito alle azioni correttive.

11. REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore predispone con cadenza semestrale il Rendiconto contenente l'indicazione delle Segnalazioni (i) pervenute nel periodo di riferimento, (ii) pervenute in periodi precedenti ma non ancora archiviate, (iii) archiviate nel periodo di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo "status" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

Semestralmente, il Gestore procede a trasmettere il Rendiconto delle segnalazioni a:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Unico.

Ove ritenuto necessario, il Gestore informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in relazione a eventi o informazioni inerenti specifiche Segnalazioni, al fine di condividere e implementare prontamente le azioni più opportune a tutela del patrimonio aziendale, pur sempre nel rispetto delle normative di riferimento esterne e interne.

Le verifiche condotte in base alla presente Procedura non modificano le prerogative e l'autonomia propria attribuite all'organo di controllo dalla legge e dalle normative interne aziendali che potrà quindi valutare di esercitare i propri autonomi poteri di controllo al ricevimento delle informazioni allo stesso indirizzate in base alla presente Procedura.

12. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI

Qualora dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura dovessero emergere, a carico dei Destinatari, Violazioni, la Società agisce tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il Gestore, nel corso di tutto l'iter di gestione della Segnalazione, propone l'applicazione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, delle norme interne e dei contratti in essere qualora emergano:

- Segnalazioni che si rivelino infondate se effettuate con dolo o colpa grave;
- violazioni delle misure di tutela nei confronti del Segnalante;
- Violazioni.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali la Società sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, il Gestore informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico per l'adozione delle opportune azioni.

Il Gestore, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di adottare provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- alla Direzione, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei dipendenti,
- al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione o del Sindaco Unico;
- al soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con i terzi e che abbia idonei poteri nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso/risoluzione dei contratti, ecc.), richiedendo di essere costantemente informato in merito all'attuazione dei provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare, si fa in ogni caso riferimento alla normativa vigente.

13. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti, gli organi, le direzioni e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

I “*fascicoli segnalazione*” sono archiviati e conservati dal Gestore, per il tramite degli utenti abilitati, con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza.

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 24/2023, la documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di Segnalazione.

14. RISERVATEZZA DEI DATI

Le verifiche svolte a fronte di una Segnalazione sono riservate, il che significa che l’organo/funzione che riceve una segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sull’identità dei soggetti Segnalanti e Segnalati e sui fatti segnalati, a eccezione dei casi di seguito indicati:

- il Segnalante abbia acconsentito alla diffusione delle proprie generalità;
- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la valutazione della Segnalazione;
- in presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria.

Al ricorrere di uno dei casi sopra elencati, il Segnalante viene prontamente informato. La violazione dell’obbligo di riservatezza, fatta eccezione per i casi di deroga menzionati, è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge o dal D.Lgs. 24/2023.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l’origine della segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

La comunicazione delle suddette informazioni è consentita esclusivamente nei casi, verso i soggetti, e nelle modalità previsti dalla presente Procedura, nonché nel rispetto di leggi e disposizioni di autorità esterne.

Nel caso in cui la Segnalazione sia effettuata tramite la Piattaforma web, in modalità anonima, il sistema assicura l'impossibilità di risalire all'identità del Segnalante.

La Piattaforma web, difatti, non è parte né del sito web della Società né della rete intranet ma è gestita interamente da società terza specializzata.

Il sistema di sicurezza predisposto non registra né traccia alcun dato relativo a: indirizzo IP, orario o metadato. Tutti i dati forniti dal Segnalante o inseriti nel sistema per la gestione del caso segnalato durante il processo d'indagine sono criptati e conservati su server sicuri collocati presso il fornitore terzo.

Nel caso in cui sia necessaria la partecipazione del Segnalante al processo investigativo, si cercherà di mantenere riservato il fatto che la stessa persona sia stata quella che ha effettuato la Segnalazione, e si proteggerà lo stesso Segnalante da atti di ritorsione o danni derivanti dall'aver effettuato la Segnalazione.

È tuttavia probabile che il ruolo del Segnalante emerga e risulti evidente nel corso dell'investigazione. In tal caso, il Segnalante ha diritto di avvalersi delle garanzie di cui al seguente paragrafo.

15. DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE

La Società non tollera atti di ritorsione, diretti o indiretti, tentati o minacciati, posti in essere in ragione della Segnalazione o della divulgazione pubblica (nei limiti previsti dal D.Lgs. 24/2023) e che provocano o possono provocare un danno ingiusto, alternativamente:

- al Segnalante;
- alle persone che hanno assistito il Segnalante nel processo di Segnalazione (cd. Facilitatori);
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che abbiano con il Segnalante uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale e corrente.

Il Segnalante non subirà alcun danno o ritorsione, quale, a titolo esemplificativo, licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, discriminazione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.

La Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che siano responsabili di azioni ritorsive.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Data emissione:	22/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	--

Chiunque ritenga di essere oggetto di Ritorsioni per aver effettuato una Segnalazione può comunicarlo all'ANAC utilizzando il canale esterno previsto.

Alla luce del medesimo divieto, la Società adoterà gli opportuni provvedimenti disciplinari, altresì, nei confronti dei Segnalanti nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

16. TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY

Il trattamento dei dati personali di tutti soggetti interessati coinvolti nel processo di Segnalazione è effettuato da parte della Società ai sensi della presente Procedura, nella sua qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) del regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, anche "GDPR"), nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente e delle procedure privacy adottate dalla Società. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Società ha definito il proprio processo di gestione delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con i soggetti esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali effettuati ai fini della presente Procedura è svolto esclusivamente da personale espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si evidenzia che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dai soggetti autorizzati di cui al paragrafo precedente.

La Società rende in favore degli interessati un'apposita informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, allegata alla presente procedura e disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://rome.intercontinental.com/it/whistleblowing/>.

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 Whistleblowing Policy

Data emissione: 22/12/2023 (versione 1.0)

Data revisione: --

17. STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Descrizione degli aggiornamenti	Autore	Approvata da
1.0	_____	Prima emissione	Financial Control	Consiglio di Amministrazione